

COMUNE DI ALDENO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
IN CONCESSIONE

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 58 del 25 luglio 1996.
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 20 dicembre 2006.*

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 1bis - Definizioni tecniche.
- Art. 2 - Modalità per la fornitura.
- Art. 2bis - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno.
- Art. 3 - Tracciato dell'allacciamento e reinterri.
- Art. 4 - Rimozione impianto esterno su richiesta utente.
- Art. 5 - Locale contatore e pozzetti contatori.
- Art. 6 - Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno.
- Art. 7 - Misuratori - installazione, manutenzione e varie.
- Art. 8 - Pressioni dell'acqua al punto di consegna.
- Art. 9 - Disconnettori.
- Art. 10 - Impianto interno.
- Art. 11 - Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti.
- Art. 12 - Usi dell'acqua.
- Art. 13 - Impianti per uso pubblico.
- Art. 14 - Bocche antincendio private.
- Art. 15 - Modalità per le forniture dell'acqua e anticipi sui consumi.
- Art. 16 - Subentri.
- Art. 17 - Misurazione dell'acqua.
- Art. 18 - Tariffe.
- Art. 19 - Fatturazione e pagamento.
- Art. 20 - Lettura contatori.
- Art. 21 - Funzionamento difettoso del misuratore.
- Art. 22 - Controlli misuratori.
- Art. 23 - Regolarità delle forniture.
- Art. 24 - Disdetta dell'utenza.
- Art. 25 - Interruzione della fornitura.
- Art. 26 - Fallimento.
- Art. 27 - Controversie.
- Art. 28 - Norme di sicurezza.
- Art. 29 - Norme finali.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua potabile agli utenti nonché i rapporti fra il Comune di Aldeno, ente concedente, e il concessionario del servizio nel caso in cui il servizio di acquedotto venga affidato a terzi ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 4 gennaio 1993 n.1 .

Le modalità di gestione della rete acquedottistica sono disciplinate dalla convenzione allegata all'atto di concessione del servizio.

Il presente regolamento trova applicazione a seguito della stipula dell'atto di concessione di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 1bis

Definizioni tecniche

A) Per “tubazione stradale” si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Sono compresi nelle tubazioni anche gli allacciamenti di utenza, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

Tutti gli interventi sulla rete acquedottistica dovranno essere realizzati mantenendo la stessa tipologia di materiali esistente al momento della consegna degli impianti al Concessionario.

B) Per “impianto esterno” si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza fermo restando quanto indicato all'articolo 3 del presente regolamento. L'impianto esterno viene costruito a cura e secondo i criteri tecnici impartiti dal concessionario. L'esecuzione dell'impianto esterno, per la parte ricadente su proprietà privata, è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati o del suo legale rappresentante ed è subordinata, inoltre, ai permessi delle Autorità competenti. L'impianto esterno rimarrà di proprietà dell'ente concedente o del Concessionario a seconda di chi sostiene le spese di realizzazione.

C) Per “impianto interno” si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

La costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore di utenza. Eventuali installazioni concordate con il Concessionario (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, malfunzionamenti, a errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Art. 2

Modalità per la fornitura dell'acqua

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta dell'acqua al misuratore di utenza - il proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Concessionario, nelle forme previste dalla stessa, affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie, per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Concessionario, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente una offerta valida trenta giorni, salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare del contributo previsto dal disciplinare allegato alla convenzione per la gestione del servizio, il quale è commisurato al valore delle opere necessarie e dovrà essere versato prima dell'inizio delle stesse.

Il richiedente l'allacciamento, all'atto del pagamento, dovrà produrre autorizzazione scritta dell'amministratore o del proprietario dello stabile, per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

Il Concessionario indicherà in linea di massima, e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua che restano, in ogni caso, subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Concessionario avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Art. 2bis

Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

Il Concessionario ha la facoltà di installare, modificare le varie parti dell'impianto esterno secondo le necessità del servizio con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti alla rete idrica eseguiti antecedentemente all'entrata in vigore della convenzione che regola i rapporti tra il Concessionario ed il Comune sono a carico dell'utente per la parte eseguita su proprietà privata e a carico del Comune per la parte eseguita su suolo pubblico. Gli interventi devono comunque essere concordati con il Concessionario.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti realizzati dopo l'esecutività della convenzione di cui al comma precedente sono ripartiti nel seguente modo:

- su strada pubblica a totale carico del Concessionario;
- su proprietà privata il Concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, la sostituzione delle tubazioni (fornitura e posa in opera dei materiali), mentre l'utente dovrà eseguire a proprie spese lo scavo per liberare la tubazione ed il successivo reinterro secondo le indicazioni che verranno fornite dal Concessionario.

Qualora nel medesimo fabbricato siano presenti utenze con usi diversi (quali ad esempio abitazioni, uffici o negozi) è fatto obbligo di installazione di contatori separati per le diverse utenze

Art. 3

Tracciato dell'allacciamento e reinterri

Il tracciato su proprietà privata interessato dall'allacciamento di utenza deve essere il più possibile accessibile anche a mezzi meccanici per consentire eventuali interventi di riparazione.

Nel rispetto del disposto del precedente articolo 2 bis, nel caso di riparazione dell'allacciamento il Concessionario eseguirà i ripristini del terreno soprastante mediante asfaltatura o con materiale legante limitatamente al tratto di strada pubblica: pavimentazioni diverse dovranno essere ripristinate dall'utente a sua cura e spesa.

I maggiori oneri di riparazione dovuti alla presenza di strutture soprastanti la condotta o a pavimentazioni particolari saranno a carico dell'utente.

L'utente dovrà provvedere, nel caso di intervento sulle condotte impedita da strutture private (scale, muri, pozzetti, fognature, ecc.) allo spostamento o demolizione degli stessi prima dell'intervento del Concessionario.

Eventuali danni causati da una ritardata esecuzione dell'intervento dovuta ad impossibilità di operare sulle condotte, oggettivamente imputabili all'utente, sono addebitati allo stesso.

La posa di condotte d'acqua non è compatibile con altre strutture interrata e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, Telecom ed Enel. Le livellette del terreno interessato dall'allacciamento devono essere definite in fase di posa delle condotte e non devono essere successivamente cambiate dall'utente senza la modifica della profondità della condotta.

Gli spostamenti di condotte dovuti a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

Il reinterro delle condotte stesse deve essere eseguito su letto di sabbia; tale precauzione dovrà essere adottata anche nella ricopertura delle canne stesse per almeno 10 cm.

L'utente deve comunque permettere al Concessionario in ogni momento di eseguire interventi di riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sovrappassaggio o sottopassaggio di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,50 metri per parte.

Il passaggio dei muri perimetrali deve essere provvisto di passamuro in plastica.

I tratti di condotta passante all'interno del fabbricato devono essere in vista, staffati a parete o a soffitto, o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Nel caso di tratti in vista di condotte all'interno di fabbricati il Concessionario può definire un punto di consegna con rubinetto di intercettazione con individuazione del limite di responsabilità alla manutenzione.

In questi casi l'utente non può manomettere l'impianto tra il rubinetto di consegna ed il contatore senza una preventiva autorizzazione ed assistenza da parte del Concessionario.

I tratti di condotta all'interno dei fabbricati devono inoltre insistere su locali muniti di scarico ed in ogni caso non contenenti materiali deteriorabili dall'acqua.

E' fatto divieto di utilizzare la rete dell'acquedotto per scaricare le correnti elettriche.

Gli allacciamenti definiti "provvisori" in fase di realizzazione di cantiere devono essere previsti per dimensioni e tracciato idonei a soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

I reinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia; si deve prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. anche su percorrenze lungo muri di sostegno.

Gli scavi e reinterri eseguiti dai privati per la posa di condotte o allacciamenti acqua e gas non potranno in alcun modo essere utilizzati per il posizionamento di altri sottoservizi.

La posa di condotta e/o allacciamento acqua dovranno essere posati nel rispetto dell'articolo 889 del C.C. che cita testualmente : "Per i tubi di acqua deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine".

Art. 4

Rimozione impianto esterno su richiesta utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il proprietario o l'amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da successivo articolo 24, dei contratti di fornitura acqua, e rimborsare al Concessionario le spese sostenute per la rimozione.

Art. 5

Locale contatore e pozzetti contatori

All'interno di nuovi fabbricati è necessaria l'individuazione di un locale idoneo al posizionamento del contatore acqua o delle batterie di alimentazione.

Il locale deve permettere le normali operazioni di lettura, montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte alle batterie dei contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale deve inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica con lampade IP 65.

Il locale deve essere isolato dal freddo.

Il locale dovrà essere accessibile dall'esterno al personale del Concessionario;

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio, in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

L'impianto interno deve consentire l'installazione di contatori divisionali.

L'altezza massima dell'asse del contatore più alto in una batteria non deve superare i 1,60 metri.

I contatori devono essere posizionati sempre orizzontalmente e devono essere dotati sia in ingresso che in uscita di un rubinetto di intercettazione a sfera minimo PN 40.

I rubinetti devono essere del tipo pesante, a passaggio totale, corpo in ottone nichelato con riporto in cromo rettificato.

La batteria dei contatori può essere realizzata dall'installatore privato; in questo caso la responsabilità del Concessionario, in ordine alla manutenzione delle apparecchiature, si limita al rubinetto generale di ingresso installato dal Concessionario, il quale provvede anche alla manutenzione dei contatori stessi.

La manutenzione della rubinetteria, sia di ingresso che di uscita in questo tipo di batteria, l'eventuale sostituzione di pezzi, manicotti e quantaltro è a carico dell'utente.

Non è ammesso nello stesso locale il posizionamento di contatori di altri servizi.

In casi particolari sono ammessi pozzetti esterni al fabbricato concordati con il Concessionario purchè non siano su strada carrabile e pertanto muniti di botola leggera in lamiera e torretta di accesso di almeno 30 cm.

I pozzetti devono avere il fondo a dispersione o essere muniti di idoneo scarico.

La botola di accesso deve essere di dimensioni minime di 1,00 x 0,80 metri con maniglia e fermo di sicurezza in apertura.

I pozzetti devono essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per posizionamento di un unico contatore fino ad un diametro di 1 1/2" devono essere di 1.00 x 0.80 x (h) 1.20: per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto dovranno essere concordate con il Concessionario.

La botola di accesso dovrà essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I terreni su cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Concessionario i permessi

necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione; la pulizia degli stessi è a cura dell'utente.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto, o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Concessionario, sono a carico dell'utente.

Art. 6

Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio acqua; se necessario, in casi del genere il Concessionario potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le spese relative al lavoro.

Il Concessionario qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno, o i misuratori, o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 7

Misuratori - installazione, manutenzione e varie

Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dal Concessionario che, anche nel corso del contratto, ne stabilisce, a suo criterio, l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla natura della fornitura ed il consumo minimo impegnato.

Gli apparecchi misuratori singoli o in batteria saranno localizzati nel luogo più idoneo stabilito dal Concessionario e preferibilmente nel punto più prossimo alla condotta stradale, non esposti al gelo e di facile accesso ai dipendenti del

Concessionario. Dopo il contatore sarà collocata una valvola di ritegno ed un rubinetto di arresto munito di scarico.

Sul misuratore e sui relativi rubinetti di uscita e di entrata il Concessionario ha facoltà di apporre i contrassegni ed i sigilli eventualmente prescritti dall'Ufficio Metrico oltre a quelli che riterrà opportuni.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Concessionario, è soggetto ad una penalità non inferiore al valore in lire di 30 metri cubi di acqua valutati a tariffa base, oltre al pagamento delle eventuali spese di cui all'articolo 6 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Concessionario.

Pur dopo la formalizzazione del rapporto di utenza, l'utente non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dal Concessionario a richiesta verbale (anche telefonica) dell'interessato; in caso di infrazione della norma, il Concessionario è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e l'utente dovrà versare al Concessionario una penale pari a quella stabilita dal precedente comma del presente articolo.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore; qualora l'utente contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione saranno a carico dell'utente.

L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili e, a richiesta del Concessionario, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Concessionario avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Concessionario lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Concessionario avrà il diritto di applicare una penale pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Art. 8

Pressione dell'acqua al punto di consegna

La pressione statica fornita all'utenza è definita per differenza dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradale del Concessionario.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Concessionario, pertanto, garantisce la portata e non la pressione. Non è pertanto garantita una pressione minima ma la disponibilità al contatore di una quantità d'acqua necessaria a servire l'utenza; solo per servizi antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Concessionario. Essa valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

Ove le pressioni di esercizio della rete di alimentazione non siano sopportabili dall'impianto di utenza, dovranno essere limitati a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione i quali dovranno essere posti in opera a valle dei contatori di utenza.

L'eventuale posizionamento di riduttori di pressione a monte del contatore di utenza dovrà essere concordato con il Concessionario.

La manutenzione dei riduttori sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Il Concessionario può installare su richiesta dell'utente, nel caso di multiutenza (consortilità), riduttori di pressione a monte del contatore, ma non ne cura la manutenzione, la quale rimane a totale carico degli utenti consorzialmente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

Art. 9

Disconnettori

Al fine di evitare reflussi d'acqua con possibili conseguenze inquinanti per l'acquedotto potabile l'utente dovrà premunirsi ed installare sui suoi impianti per i quali la connessione diretta alla rete pubblica è da ritenersi pericolosa, dei sistemi di

disconnessione. Esempi di impianto su cui l'utente è, comunque, tenuto a installare il disconnettore:

- 1 impianti di riscaldamento autonomo o centralizzato
- 2 impianti di condizionamento e trattamento dell'aria
- 3 impianti di trattamento dell'acqua
- 4 piscine
- 5 impianti antincendio a mezzo Sprinkler e lance
- 6 impianti di irrigazione automatica o di innaffiatura
- 7 macchine di lavaggio per tintorie
- 8 impianti di dosaggio automatico di acque e sostanze medicamentose in allevamenti di animali
- 9 impianti antincendio con sostanze schiumogene
- 10 apparecchiature dentistiche
- 11 impianti centralizzati di pulizie ad alta pressione
- 12 protezione di contatori di laboratorio
- 13 protezione reparti degenze infettive
- 14 autoclavi di sterilizzazione
- 15 lavatrici industriali
- 16 acquedotti privati sia da sorgente che da pozzo
- 17 impianti antincendio con collegamento motopompa

Art. 10

Impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile - o per esso dell'utente - il quale dovrà servirsi di un installatore che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle istruzioni di massima che potrà ottenere dal Concessionario stesso. Il Concessionario resta pertanto estraneo e sollevato da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di acqua o da altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni, anche successive, dell'impianto interno.

Salvo autorizzazione scritta del Concessionario, non è consentita l'installazione sull'impianto interno di apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla regolarità di erogazione dell'acqua.

Il Concessionario si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo

insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Art. 11

Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti

Negli impianti l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori;
- b) nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
- d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico; ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;

f) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato, come presa di terra per il collegamento ad apparecchi elettrici; il Concessionario si riserva di scollegare questi

impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che questi impianti potessero aver causato;

g) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Concessionario, la quale può prescrivere eventuali modifiche. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

Il concessionario può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza da parte dell'utente, il Concessionario ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

Gli utenti sono comunque tenuti a osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento; dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Concessionario, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Concessionario non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore. Il Concessionario, inoltre, non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 12

Usi dell'acqua

L'acqua viene di norma concessa per uso domestico. E' facoltà del Concessionario di concederla anche per altri usi, ad esclusione dei periodi di emergenza idrica determinati da ordinanza del sindaco.

Sono comunque istituite tre categorie di fornitura:

1) ordinaria per uso domestico:

- si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici o per altri impieghi ordinari domestici compreso l'innaffiamento di piccoli orti o giardini privati;

2) speciale per uso non domestico:

- - si considera destinata per uso non domestico l'acqua utilizzata per uso industriale e per altri usi non specificati nelle categorie 1) e 3);

3) speciale per uso zootecnico:

- - si considera destinata ad uso di allevamento zootecnico l'acqua utilizzata per stalle ed allevamenti in genere.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore, salvo il diritto di sospensione della fornitura e di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

Il Concessionario non installa contatori ad uso irriguo, fatti salvi diversi accordi per gli impianti pubblici di cui all'articolo 13.

I fabbisogni necessari all'irrigazione di giardini o aiuole di piccole dimensioni saranno garantiti da contatori di utenza uso servizi i quali, comunque, non dovranno superare il calibro di 1/2".

Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il Concessionario.

Su detti allacciamenti verrà predisposto a cura dell'utente un disconnettore.

E' vietato all'utente cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dal Concessionario senza autorizzazione scritta.

Art. 13

Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade, giardini pubblici e impianti di proprietà comunale;
- c) le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.

Le forniture all'Amministrazione Comunale relative agli impianti di cui al comma precedente nonché agli edifici pubblici sedi di attività istituzionali del Comune sono disciplinate con apposito atto da stipularsi tra Concedente e Concessionario.

E' fatto comunque divieto di:

- a) prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- b) prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento di strade dei giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui

sono destinate; di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendi è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Art. 14

Bocche antincendio private

In seguito ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dal Concessionario ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Concessionario uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione al Concessionario da entro 24 ore, affinché la stessa possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Concessionario non assume nessuna responsabilità circa la efficacia delle bocche antincendio al momento dell'uso.

Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, da appositi provvedimenti normativi.

Il proprietario dello stabile e gli inquilini non possono installare nei locali dove esistono tubazioni dell'acqua, salvo preventivo accordo con il Concessionario, impianti i quali possono comunque modificare la sicurezza del servizio acqua.

Qualsiasi infrazione a tale clausola farà ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

Le prese antincendio e le condotte all'interno dei fabbricati devono essere dimensionate dall'utente e devono essere sempre sotto contatore.

La rete antincendio deve rimanere idraulicamente separata dalla rete di distribuzione idrico potabile del fabbricato.

La rete antincendio non può essere utilizzata ad altri scopi.

La disponibilità d'acqua per servizio antincendio è valutata, a seguito di richiesta scritta dell'utente il quale verifica la disponibilità sia in quantità (l/ sec.) che di pressione residua (bar) al contatore nel caso di utilizzo dell'impianto.

Le opere necessarie al potenziamento della fornitura sono a carico dell'utente.

Tale disponibilità verrà quantificata per iscritto all'utente stesso .

L'utente privato non può utilizzare idranti stradali, anche se su proprietà privata, senza la preventiva autorizzazione del Concessionario o per usi non legati ad interventi antincendio.

Art. 15

Titolarità della fornitura ed anticipi sui consumi

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai conduttori di stabili od immobili. In caso di condominio la fornitura può essere unica o tante quante sono le unità immobiliari da servire, a seconda del giudizio insindacabile del Concessionario e sulla scorta di motivazioni tecniche.

Per ottenere la fornitura il richiedente - o chi per esso con delega scritta - deve farne regolare richiesta al Concessionario, sottoscrivendo la apposita domanda di somministrazione dell'acqua. Il Concessionario è tenuto ad accettare richiesta per via telefonica, inviando il relativo modulo all'interessato.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non può ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali.

All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare al Concessionario, qualora non sia già stato disposto:

- il pagamento del contributo a fondo perduto per l'allacciamento di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- il pagamento delle somme, compatibilmente con la normativa vigente, dovute per posa contatore, spesa di stipulazione contratto od altro;
- il versamento a titolo di anticipo infruttifero sui consumi di una somma in contanti commisurata all'entità della fornitura prevista con un minimo pari al valore in lire di 10 metri cubi di acqua valutati alla tariffa base, per ogni 10 mm. di diametro del contatore.

L'importo di detto anticipo sarà automaticamente adeguato dal Concessionario per tutta l'utenza, ogni qualvolta verrà modificata la tariffa base dell'acqua.

L'anticipo verrà altresì adeguato dal Concessionario qualora l'utente venisse a variare nel corso della fornitura il calibro del contatore e/o l'entità dei consumi; esso verrà infine conguagliato con l'ultima bolletta all'atto della cessazione del rapporto di utenza, previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

Art. 16

Subentri

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve avvisare subito il Concessionario presentando l'apposita domanda scritta, oppure inoltrare richiesta presso gli sportelli del Concessionario, oppure richiedendo telefonicamente il subentro; diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di acqua lasciato insoluto dall'utente cessante. A carico del subentrante il Concessionario potrà inoltre applicare un contributo pari al valore in lire di 25 metri cubi di acqua, compatibilmente con la normativa vigente, valutati alla tariffa base applicata nel momento del subentro; ciò a titolo di compenso per le spese che il Concessionario dovrà sostenere per voltura, eventuali opere di revisione della presa, ed altro.

Art. 17

Misurazione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero e misurata da contatore. Sono ammesse forniture a forfait solo per le bocche antincendio o per particolari impianti ad uso pubblico.

Il Concessionario, con l'accettazione della domanda di somministrazione e con l'esazione degli importi di cui agli articoli 15 e 16, non assume alcun impegno circa la data di installazione o riapertura del misuratore.

L'utente, però, potrà richiedere la restituzione di quanto versato qualora l'installazione o la riapertura non avvenisse entro tre mesi dalla firma della domanda di somministrazione dell'acqua.

Art. 18

Tariffe¹

Le tariffe dell'acqua sono quelle fissate dalla normativa vigente.

In particolare, a copertura dei costi fissi di gestione dell'acquedotto, è prevista una quota fissa di tariffa da applicarsi alla generalità dell'utenza.

Nei casi di contatori unici a servizio di più utenze, la quota fissa di tariffa sarà addebitata al numero complessivo di utenze servite dal singolo contatore.

¹ *Comma così modificato da deliberazione consiliare n. dd.*

Qualsiasi taxa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori od altro, che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'utente che la deve rimborsare al Concessionario unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

Art. 19

Fatturazione e pagamento

Il Concessionario provvederà a fatturazioni periodiche dei consumi, secondo un calendario da comunicarsi annualmente al Concedente.

I consumi saranno determinati sulla scorta del successivo articolo 20.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima e/o comunicati dall'utenza.

L'utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dal Concessionario e riportate sul retro della bolletta e/o esposte presso il Concessionario e la sede municipale; tali modalità devono essere comunque adeguatamente pubblicizzate agli utenti. Al fine di agevolare gli utenti nell'ottenere informazioni in merito alle bollette, il Concessionario istituisce nel Comune, con modalità di funzionamento da concordare con il medesimo, un punto di recapito con personale addetto, che potrà essere utilizzato anche per l'attivazione, subentro o disdetta della fornitura di cui agli articoli. 2, 16 e 24. Il concessionario potrà altresì sviluppare sistemi telematici di assistenza alla clientela.

Tenuto conto della normativa vigente, a carico dell'utente moroso che non abbia provveduto al pagamento entro la scadenza prevista in bolletta sarà applicata una penalità fino all'importo massimo pari al 5% dell'importo complessivo esposto in bolletta.

In considerazione delle disposizioni legislative in materia, potranno essere inoltre addebitati, gli interessi di mora rapportati al periodo di effettivo ritardo nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente all'inizio di ogni quadrimestre, fatto salvo, comunque, ogni altro ulteriore danno.

Trascorsi 20 giorni dalla scadenza della bolletta, nel caso di mancato pagamento da parte dell'utente il Concessionario, previo avviso, potrà sospendere la fornitura dell'acqua all'utente medesimo, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo al Concessionario, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno liquidati a parte dal Concessionario, nel rispetto dei tempi indicati nella Carta dei servizi.

Art. 20

Lettura contatori

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dal Concessionario; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti del Concessionario o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento del Concessionario.

Il Concessionario potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente anche con l'utilizzo di mezzi informatici, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio dei consumi in occasione della successiva prima lettura effettiva.

Art. 21

Funzionamento difettoso del misuratore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Concessionario, che, prelieve le opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno. Se invece l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Concessionario in occasione di una eventuale verifica, il Concessionario potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Art. 22

Controlli misuratori

Il Concessionario può a suo criterio sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative.

L'utente ha diritto di fare eseguire in qualsiasi momento un controllo del misuratore in contraddittorio con il Concessionario, presso un laboratorio specializzato

per il controllo della precisione, previo versamento al Concessionario dell'ammontare presumibile delle spese; tale importo sarà rimborsato se, dal controllo, risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge previste dalla vigente normativa. In ogni caso, però, l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato solo al periodo corrispondente alla fatturazione precedente il controllo del misuratore, quale risulta dall'ultima bolletta, ed alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi antecedenti.

Art. 23

Regolarità delle forniture

Il concessionario porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per i relativi danni che ne potessero conseguire.

Nel caso di sospensione temporanea della fornitura dovuta a lavori di manutenzione, il Concessionario provvederà per quanto possibile ad avvisare le utenze interessate con cartelli di preavviso in cui è indicata la data, l'ora della sospensione ed indicativamente il tempo occorrente all'intervento.

Il Concessionario in caso di intervento non programmato o di urgenza in cui si evidenzia uno stato di pericolo si riserva in ogni caso di sospendere la fornitura senza preavviso e per il tempo necessario all'intervento.

La sospensione della fornitura dovuta a guasti, non è programmabile: il Concessionario comunque provvederà nel tempo più breve possibile alla riattivazione dell'utenza anche con interventi festivi o di carattere provvisorio.

I contatori installati dal concessionario conterranno un filtro standard per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa apparecchiature che richiedono filtraggi più accurati dovrà munirsi di idoneo filtro e curarne la manutenzione.

Art. 24

Disdetta dell'utenza

L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui gli subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Concessionario inviando lettera raccomandata, o presentandosi alla sede o al recapito di cui all'articolo 19, quarto comma, o telefonando per concordare un appuntamento al fine di ottenere la

lettura finale o la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione acqua, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio del Concessionario.

Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati del Concessionario per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Concessionario avrà il diritto di azione giudiziaria.

Art. 25

Interruzione della fornitura

Il Concessionario avrà il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua all'utente, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:

- ritardi di pagamento da parte dell'utente degli importi dovuti al Concessionario a qualsiasi titolo come stabilito dall'articolo 20;
- infrazioni od opposizioni da parte dell'utente a quanto stabilito negli articoli 7, 8 e 13.

Art. 26

Fallimento

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 27

Controversie

Per ogni eventuale controversia le parti riconoscono come solo competente il Tribunale di Trento.

Art. 28

Norme di sicurezza

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni che il Concessionario, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

Quando sospende l'uso dell'acqua l'utente deve chiudere accuratamente i rubinetti del misuratore e degli apparecchi di utilizzazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 29

Norme finali

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale.

L'utente ha comunque diritto, di ottenere copia o di prendere visione dello stesso presso gli uffici del Concessionario o presso la segreteria del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito della stipula dell'atto di concessione di cui all'articolo 1, cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline in contrasto con il medesimo.

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 25 luglio 1996, con deliberazione n. 58.
Modificato dal Consiglio comunale in seduta del 20 dicembre 2006, con deliberazione n. 39.

IL SINDACO
(dr. Daniele Baldo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Maria Comite)

=====

Pubblicato all'Albo comunale a termini dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L per dieci giorni consecutivi dal 22.12.2006 al 01.01.2007.

Aldeno, addì 02.01.2007.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Maria Comite)

Divenuto esecutivo il 02 gennaio 2007

=====

Ripubblicato avviso di deposito ai sensi dell'art. 4 dello Statuto comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.01.2007 al 27.01.2007.

Aldeno, 12 gennaio 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Maria Comite)